

(N. 517)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1949

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'11 dicembre 1948 è scaduto il termine fissato dall'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle Amministrazioni competenti delle istanze per il pagamento dei debiti scaduti.

Quasi contemporaneamente e cioè il 13 dicembre u. s. è scaduto poi l'altro termine stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato, previste dal decreto stesso, dei contratti di guerra non ancora definiti.

Poichè, con separato schema di legge, quest'ultimo termine viene prorogato fino al 31 dicembre 1949, si rende opportuno, per ragioni di uniformità, di prorogare anche, per

un eguale periodo di tempo, il termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze dei debiti scaduti di cui è cenno in principio.

Con l'occasione, allo scopo di eliminare taluni dubbi sorti in sede di liquidazione e di pagamento di debiti scaduti, si è ritenuto opportuno aggiungere una disposizione per chiarire che non debbano presentare le istanze coloro che abbiano già chiesto la liquidazione dei loro crediti.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge al quale si confida che non mancherete di dare, onorevoli senatori, la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni previste dall'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle Amministrazioni competenti delle istanze afferenti al pagamento dei debiti scaduti si applicano anche per il periodo dall'11 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.

Non sono tenuti a presentare le istanze coloro che abbiano già chiesto alle Amministrazioni competenti la liquidazione dei loro crediti.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.